



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato GOT/GOP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in
funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n.1748/2013 R.G.L.

PROMOSSA DA

INAIL, c.f. 01165400589, in persona del Direttore Regionale delle Marche p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. **BONADIES MASSIMO** (c.f.
BNDMSM67B18H703Z), elettivamente domiciliato C/O **INAIL 63100**
ASCOLI PICENO – Via D. Angelini n.35/37, come da procura in atti; -
RICORRENTE -

CONTRO

PFIZER ITALIA Srl, p.iva 01781570591, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti **Franco Toffoletto**,
Stefano de Santis, **Anna Grazia Sommaruga**, **Valentina Zanoni** nonché dall'Avv.
SILENZI DINO (c.f. SLNDNI71P02A462Q), elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest'ultimo in **VIA O. IANNELLA N. 32 ASCOLI PICENO**,
giusta delega in calce alla memoria di costituzione; - **RESISTENTE** -

NONCHE' CONTRO

GLM Sas di Giuseppe Luigi Caracciolo & C., p.iva 12297460151, in persona
del legale rappresentante p.t. **Sig. Caracciolo Giuseppe Luigi**, e
CARACCIOLO GIUSEPPE LUIGI c.f. CRCGPP65H16A940A, rappresentati



e difesi dall'Avv. Edoardo Guidi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in San Benedetto del Tronto (AP) – Via G. Moretti n.63; -
RESISTENTE/TERZO CHIAMATO IN CAUSA –

Conclusioni delle parti: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 03/12/2013 l'INAIL conveniva in giudizio le Società Pfizer Italia Srl e G.L.M. Sas di Giuseppe Luigi Caracciolo & C., nonché il legale rappresentante e socio accomandatario di quest'ultima, Caracciolo Giuseppe Luigi, al fine di vedersi rimborsate le somme erogate per l'infortunio occorso il 18.02.2011 a Melosso Franco, quale dipendente della Pfizer Italia srl. In particolare, il lavoratore s'infortunava mentre lavorava nello stabilimento della Ditta Pfizer Italia srl di Ascoli Piceno all'interno della cabina del traslo elevatore. La dinamica dell'evento e le cause dello stesso, derivato dalla caduta di un oggetto dentro la cabina dopo l'avvenuta manutenzione del macchinario, risultavano accertate dagli Agenti dell'Asur Marche, che redigevano apposito verbale di polizia giudiziaria in atti.

La Società Pfizer Italia srl si costituiva in giudizio, eccependo l'insussistenza dei presupposti dell'azione dell'Inail, la responsabilità esclusiva di GLM sas e comunque la chiamata in garanzia nei confronti della stessa GLM.

La Società G.L.M. Sas di Giuseppe Luigi Caracciolo & C. e Caracciolo Giuseppe Luigi si costituivano in giudizio, contestando le modalità di verifica del sinistro e l'entità delle somme erogate; quindi, depositavano ulteriore memoria di costituzione a seguito di domanda riconvenzionale per la domanda in garanzia presentata dalla società Pfizer Italia srl.

Con ordinanza del 14.04.2016, ritenute inammissibili le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente Pfizer SpA, il Giudice disponeva l'ammissione dell'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di CTU medico-legale.

Quindi, all'esito all'udienza del 28/11/2018 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto al termine della camera di consiglio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di rivalsa svolta dall'INAIL è fondata per le ragioni che di seguito si spiegano.

Preliminarmente è da ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla Soc. Pfizer: l'autonomia ed indipendenza del procedimento civile di regresso, condotto dalla presente causa, rispetto alla fase penale è da tempo acquisita in giurisprudenza (v. Cass. 26293/2013 e già la sentenza Cass.Civ. 27.2.1996 n.1501) laddove la sentenza Cass. SS.UU. n. 5160/2015, indicata dalla resistente Pfizer Italia srl, è intervenuta sulla diversa questione della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di regresso Inail in assenza di procedimento penale, non attinente alla fattispecie de quo.

In merito alla dinamica dell'evento, la stessa è stata integralmente confermata dalla prova testimoniale espletata ed è stata ricostruita in maniera concorde anche dai testimoni della società resistente Pfizer Italia SpA, che hanno pure confermato l'intervento di manutenzione della macchina operato dalla Ditta GLM sas.

Il lavoratore Melosso Franco si infortunava all'interno della cabina del traslo elevatore, che si muove verticalmente lungo una colonna, mentre era intento a movimentare un bancale dalla scaffalatura. Dopo aver eseguito uno spostamento orizzontale, frenato il mezzo, ad un tratto il lavoratore ha avvertito un grande botto sulla protezione superiore della postazione e conseguentemente un colpo sul montante verticale in ferro dello scaffale. Nel girarsi verso il rumore, notava che un corpo metallico entrato nella cabina di comando, gli veniva contro e nel cercare di evitarlo andava a sbattere con violenza la spalla sinistra sulla griglia di protezione laterale del traslo elevatore, procurandosi le lesioni personali indennizzate dall'INAIL. Nonostante l'impatto avesse provocato un importante stato di sofferenza, provocata anche da un lieve impatto tra l'oggetto metallico e la parte frontale del capo del lavoratore, lo stesso rimaneva lucido, provvedendo



a condurre a terra l'elevatore; disceso dal mezzo il medesimo Melosso notava il corpo metallico oggetto dell'incidente, costituito da un disco di ferro del peso di circa 1/1,5 Kg. presumibilmente facente parte del corpo motore posto sul carrello in alto rispetto alla cabina occupata dal lavoratore (v. Relazione inchiesta infortunio dell'Asur Marche n.13 e proc. penale al n. 3 del fasc. INAIL).

Tale dinamica è quella confermata integralmente in giudizio all'udienza del 30.05.2017 dal lavoratore infortunato Melosso Franco, il quale ha precisato che l'oggetto era effettivamente entrato nella cabina (v. sul cap. 1 ricorso: "La circostanza è parzialmente vera, nel senso che è da precisare che l'oggetto metallico dopo essere caduto sulla tettoia, non so come, è entrato nella cabina sfiorandomi la fronte e per tale motivo, d'istinto, mi sono spostato con la spalla sinistra andando ad impattare contro il montante della cabina. Preciso che, tanto ciò è vero, che il pezzo è stato ritrovato a terra e non sopra la cabina"; sul cap. 3 ricorso: "Confermo la circostanza, ribadendo il fatto che, dopo aver sentito il rumore, l'oggetto è entrato nella cabina"), affermando anche che "... non era la prima volta che cadevano oggetti dall'alto, come bulloni, dadi, sull'intero apparato di trasloelevatori".

La suddetta dinamica è stata ricostruita dal teste Chiappini Paolo, quale Agente di Pubblica Sicurezza dell'ASUR Marche n.13, il quale all'udienza del 18.11.2016 ha confermato integralmente la relazione redatta e le circostanze accertate, come risultanti dal verbale Asur allegato al n.3 del fascicolo Inail.

La medesima dinamica è stata ribadita anche dai testi della Società resistente Pfizer Italia srl.

Difatti, la teste Claudia Fabiani, sentita all'udienza del 27.5.2016, riferisce la stessa dinamica sopra descritta, pur non avendo assistito direttamente all'evento, confermando la caduta del pezzo metallico (v. risposta al cap. 6 memoria di costituzione Pfizer: "in merito a quanto riportato nel capitolo posso dire che nell'immediatezza dei fatti, un operatore di magazzino, di cui non ricordo il



nome, mi consegnò una rondella metallica, che mi disse di aver trovato a terra nella corsia dove aveva operato il Sig. Melosso” ed al cap. 10 memoria Pfizer: “... si trattava di un pezzo che non era stato sistemato bene durante la manutenzione che era stata fatta mi sembra la settimana precedente da una ditta esterna”), l’avvenuta manutenzione da parte della ditta GLM sas (v. risposta al cap.11 memoria Pfizer: “posso confermare con certezza che la manutenzione era stata fatta qualche giorno prima dalla ditta indicata nel capitolo; ...”) e la modifica apportata alla rete di protezione, dimensionata per non fare entrare oggetti dall’esterno, a seguito dell’infortunio (v. risposta al cap. 16 memoria Pfizer: “posso confermare che la Pfizer e la GLM hanno effettuato gli interventi di cui al capitolo, ma non ricordo esattamente i tempi. So che è stato fatto subito dopo”).

L’altro teste di parte Pfizer, Paniccià Gianluca, sentito all’udienza del 18.11.2016, conferma le risultanze sopra descritte (v. capp. 4, 5, 6 e 7 memoria di costituzione Pfizer) come a lui riferite da Fabiani Claudia (precedente teste), nonché l’esito di quanto accertato a seguito di investigazione interna alla Pfizer srl, ovvero la caduta del pezzo di ferro sulla cabina dove operava il Melosso (v. conferma cap. 10 memoria Pfizer, precisando che “La rondella è stata fornita dalla GLM srl”), l’intervento manutentivo operato dalla GLM sas il 10.02.2011 (v. conferma cap.11 memoria Pfizer) e quello effettuato sulla rete di protezione successivamente all’infortunio (v. conferma cap.16 memoria Pfizer). Il medesimo teste, sulle circostanze della caduta della rondella e dell’avvenuta manutenzione, ha confermato anche i capitoli 5 e 6 della memoria INAIL.

Nessun elemento di prova aggiunge, invece, il teste di parte resistente GLM sas, Mercuri Paolo, sentito all’udienza del 30.05.2017, il quale, come CTP della citata ditta resistente, ha redatto una relazione di parte con indicazione di presunte distanze tra le spalle del lavoratore e la rete senza neppure aver mai visto l’infortunato (v. ADR dell’Avv. Bonadies: “Non ho mai visto il lavoratore Franco Melosso ...”) e quando ormai il traslo elevatore de quo aveva subito le



modifiche apportate dopo l'infortunio (v. cap. 2 memoria GLM: “ ... Preciso però che quando ho effettuato l'accesso presso la Pfizer il carrello era stato modificato nelle dimensioni della rete di protezione laterale a protezione delle braccia. ...”).

D'altro canto, in merito alla sopra riportata dinamica dell'evento, la Società resistente Pfizer Italia srl ha anche prodotto prova documentale della corrispondenza intercorsa con la Società GLM sas, confermando l'intervento manutentivo della medesima Società GLM SAS e le responsabilità ammesse per l'errata manutenzione della macchina (v. n.ri 12 e 13 alle pagine 4 e 5 della memoria Pfizer e corrispondenza con la Ditta GLM sas allegata ai n.ri 8 e 9 del fascicolo Pfizer srl), svolgendo in via subordinata azione di garanzia nei confronti della stessa GLM sas.

Dunque, le modalità dell'evento appaiono come sopra definitivamente dimostrate e dalle stesse conseguono le responsabilità a carico delle società resistenti.

Appare chiaro che l'errato intervento di manutenzione da parte della Ditta GLM sas sia in diretto nesso casuale con l'incidente occorso a Melosso Franco: la rondella, non agganciata al proprio sito, è caduta nella cabina dove operava l'infortunato.

Tuttavia il rapporto di dipendenza e la titolarità delle attrezzature messe a disposizione del lavoratore pongono indubbiamente gli obblighi in materia di sicurezza nei confronti del lavoratore e dell'INAIL direttamente in capo al datore di lavoro Soc. Pfizer.

In particolare, la Ditta Pfizer srl ha fatto presente di aver dato in appalto il Servizio manutenzione traslo elevatori manuali alla Ditta GLM sas (v. n. 10 memoria Pfizer). Tale contratto tra le parti non equivale ad una delega di funzioni, escludente la responsabilità del datore di lavoro.

L'art. 71, c.1, del D.Lgs. n.81/2008 pone a carico esclusivo del datore di lavoro, ovvero la Pfizer Italia srl, l'obbligo di mettere “a disposizione dei lavoratori



attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere ...”.

Dunque, l'obbligo di controllare l'adeguatezza e l'integrità della macchina messa a disposizione di Melosso Franco era esclusivamente in capo alla Pfizer Italia srl, che avrebbe dovuto collaudare l'attività di manutenzione della macchina prima di affidarla a Melosso Franco.

Per di più, l'art.16, c.3, del D.Lgs. n.81/2008 dispone espressamente che “la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Nella fattispecie, dunque, non c'è stata alcuna delega di funzioni e la ditta Pfizer Italia srl avrebbe dovuto comunque controllare direttamente la corretta manutenzione della macchina e procedere al collaudo della stessa dopo l'avvenuto intervento esterno prima di metterla a disposizione del lavoratore, provvedendo alla doverosa vigilanza anche sull'intervento di manutenzione affidato alla ditta esterna.

E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza alla culpa in vigilando a carico del datore di lavoro, stante l'obbligo a suo carico della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori, proprio al fine di evitare che i lavoratori pongano in essere comportamenti imprudenti o negligenti, nonché il dovere di vigilare affinché le condizioni e l'uso delle attrezzature siano conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche, con la conseguenza che la condotta del lavoratore assume le connotazioni della abnormalità divenendo unico elemento causale del fatto non già quando la condotta sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza, ma quando assume le connotazioni della inopinabilità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 28.10.2009 n. 22818, 10.09.2009 n.19494, 07.07.2011 n.14997 e 25.02.2011 n.4656).

Inoltre, era a carico del datore di lavoro, ovvero la Società Pfizer srl, l'obbligo di dotare il traslo elevatore di una rete di protezione idonea ad evitare l'ingresso di



corpi esterni nella cabina dove manovrava il lavoratore: al riguardo, appare significativo e probante la sopravvenuta, specifica modifica delle dimensioni della rete di protezione, ove operava il Melosso al momento dell'incidento, che avrebbe evitato l'ingresso della rondella all'interno della cabina del traslo elevatore (v. conferma cap. 16 della memoria Pfizer dei testi di parte resistente, Claudia Fabiani e Paniccià Gianluca).

Occorre ricordare che le misure di protezione che il datore di lavoro deve adottare sono in funzione sia delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, sia dell'azienda nel suo complesso (v. Cass. Civ., sez. lav., 20/06/2002 n.9016).

Infine, l'art.2087 c.c., "norma di chiusura" dell'intero sistema prevenzionistico (v. Cass.Civ., Sez.lav., 6367 del 10.3.2008), impone espressamente al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, per cui la mancata adozione di tali misure e l'omissione della prescritta sorveglianza sulle attrezzature in dotazione – direttamente causa dell'incidento in parola – non può non integrare la colpa del datore di lavoro, stante l'evidente nesso causale con l'incidento occorso, essendo inconfutabile che la caduta del corpo metallico si sia verificata per la mancata adozione di elementari misure di controllo a seguito dell'attività di manutenzione del macchinario.

Si ricorda, inoltre, in merito alla ripartizione dell'onere probatorio l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: "Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 16003 del 2007), il lavoratore (n.d.r. e l'Inail in sede di regresso) che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo



di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge. Tale orientamento è confermato da Cass. n. 20533 del 2015 che afferma "(...) deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infornio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infornio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile" (v. Cass. Civ., sez.lav., 09.06.2017 n.14468).

D'altro canto, "in tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (Sez. 4, Sentenza n. 45369 del 27/12/2010, Rv. 249072; cfr. altresì Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 2538501, secondo cui, in tema di infornio sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario



dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari). E' peraltro appena il caso di ribadire il principio già statuito da questa corte, ai sensi del quale, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all'evento, quando quest'ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza o insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell'evento (Sez. 4, Sentenza n. 43966 del 17/11/2009, Rv. 245527). In particolare, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, co. 1, c. p. (Sez. 4, Sentenza n. 1194 del 14/01/2014, Rv. 258232; Sez. 4, Sentenza n. 37992 del 01/10/2012, Rv.254368)” (v. Cass. Pen. 05.12.2014 n. 52455).

Per tutto quanto sopra, le responsabilità per la causazione dell'evento di danno derivante dal macchinario posto a disposizione del lavoratore debbono essere poste a carico della ditta Pfizer Italia srl, quale datore di lavoro e titolare degli obblighi non delegabili di sicurezza e di sorveglianza sulle attrezzature e le attività lavorative de quibus, nonché a carico della Ditta GLM SAS e del suo titolare, Caracciolo Giuseppe Luigi, che hanno effettuato l'errata manutenzione all'origine della caduta del pezzo del macchinario, concorrendo unitariamente alla causazione del danno a carico del lavoratore Melosso Franco.



Ne consegue la dichiarazione delle responsabilità per l'evento di danno a carico della Ditta Pfizer ai sensi dei suddetti artt.16, c.3 e 71, c.1, del D.Lgs. n.81/2008 e dell'art.2087 c.c., in via solidale con la Ditta GLM sas, che ha provveduto direttamente all'errato intervento di manutenzione sul macchinario de quo, con i conseguenti effetti dell'azione di garanzia nei rapporti tra le ditte responsabili dell'infortunio.

Quanto al “*quantum debeatur*”, l'art.11 del D.P.R. n.1124/65 attribuisce all'INAIL il diritto ad agire contro il responsabile civile dell'infortunio sia per il recupero dell'indennità corrisposta all'infortunato per il periodo d'inabilità temporanea assoluta al lavoro e delle spese accessorie, sia per il rimborso dell'ulteriore indennizzo corrisposto a titolo di danno biologico.

La CTU medico-legale espletata dalla dott.ssa Alessandra Morganti ha riconosciuto l'esattezza dei postumi riscontrati (11%) in ambito INAIL e il nesso causale tra le lesioni e l'evento infortunistico del 15.02.2011, formulando le seguenti conclusioni:”..... 1. *Esiti di trauma contusivo spalla sin con sublussazione acromionclaveare sin e lesione cuffia dei rotatori in quadro tendinosico sottoposto ad acromionplastica;* Le predette menomazioni sono da porre in relazione di causalità diretta con l'evento infortunistico del 15.02.2011; I postumi derivati dall'infortunio in oggetto sono quantificabili in misura complessiva dell'**11% (undici per cento) ex DLG 38/2000.....**”.

Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.

Da ritenere congrui anche i periodi di ITA conseguenti all'evento infortunistico non tenuti presenti dal CTU.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che l'INAIL ha diritto di rivalsa per l'ITA e le spese mediche, senza dover dimostrare la sussistenza di un danno corrispondente a carico dell'infortunato,



vista la diretta conseguenza delle cure mediche e dell'assenza dal lavoro in relazione alle competenze normative dell'Istituto ex art.68 T.U. n.1124/1965 per l'infortunio (v. Cass.civ. Ord. 12.02.2018 n. 3296).

Per quanto sopra, ne conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.

Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dei resistenti Soc. Pfizer Italia Srl, GLM Sas di Caracciolo Giuseppe Luigi e Giuseppe Luigi Caracciolo in solido.

PQM

definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

- a) accerta e dichiara la civile responsabilità delle ditte Pfizer Italia srl e GLM sas di Giuseppe Luigi Caracciolo & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché del socio accomandatario di quest'ultima Caracciolo Luigi Giuseppe, in solido tra loro, per l'infortunio occorso al sig. Melosso Franco il 15/02/2011, e per l'effetto condanna gli stessi in solido a rimborsare all'INAIL la somma complessiva di **€.31.739,81**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle singole erogazioni al saldo;
- b) condanna GLM Sas di Giuseppe Luigi Caracciolo & C., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a Pfizer Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., tutte le somme versate e da versarsi da Pfizer Italia Srl all'INAIL, anche a titolo di spese legali, in conseguenza dell'infortunio occorso al sig. Melosso Franco il 15/02/2011;
- c) condanna Pfizer Italia srl e GLM sas di Giuseppe Luigi Caracciolo & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché il socio accomandatario di quest'ultima Caracciolo Luigi Giuseppe, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'INAIL delle spese di lite, che liquida in complessivi €.8.832,00 oltre 15% per rimb.forf. ed eventuali ulteriori accessori come per legge.



Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Ascoli Piceno, lì 28/11/2018

IL GOT/GOP

Avv. Tiziana D'Ecclesia

